

Pubblicato il 07/02/2018

Sent. n. 384/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 191 del 2017, proposto da:

Elena Di Tocco, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Pitaro, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via Francesco Acri N. 88;

contro

Comune di Catanzaro, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Mirigliani, con domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, viale G. Argento 14;

Comune di Catanzaro Settore Edilizia Privata e Sue non costituito in giudizio;

per l'annullamento del provvedimento n. 1852 del 10/1/2017 (notificatole in data 13/1/2017), adottato dal Settore Edilizia Privata e S.U.E. del Comune di Catanzaro, che ha respinto la richiesta di permesso di costruire depositata con nota del 5/8/2016, prot. n. 8723;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugna il provvedimento n. 1852 del 10/1/2017 (notificatole in data 13/1/2017), adottato dal Settore Edilizia Privata e S.U.E. del Comune di Catanzaro, che ha respinto la richiesta di permesso di costruire depositata con nota del 5/8/2016, prot. n. 87235, nonostante fosse già decorso il termine di legge per la maturazione del silenzio-assenso.

Resiste il Comune di Catanzaro.

All'udienza del 7 febbraio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato, conformemente al precedente di questa Sezione n. 2259/2016, passato in giudicato, riguardante le stesse parti ed un terreno adiacente.

Secondo una consolidata giurisprudenza, infatti, al procedimento di rilascio del permesso di costruire, è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salvo eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di

costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell'art. 20, comma 8, T.U. 6 giugno 2001 n. 380 (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 17/06/2015, n. 1095; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio 2014, n. 2972).

Di conseguenza, è illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio-assenso sulla richiesta del permesso di costruire (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 17/06/2015, n. 1095).

Ed allora, è evidente che al 10/01/2017 – data di adozione del provvedimento di rigetto – era ampiamente decorso il termine di formazione del silenzio-assenso, decorrente dal 05/08/2016 – data di presentazione della richiesta di permesso di costruire –, non risultando in atti né l'esistenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali sull'area, né l'adozione di una "motivata risoluzione del responsabile del procedimento" di particolare complessità dell'affare, ai fini del raddoppio dei termini ex comma 7.

Va pertanto dichiarato illegittimo l'atto con cui il comune ha negato il rilascio del titolo edilizio dopo la sua formazione tacita, potendo, in tale ipotesi, essere adottato soltanto un provvedimento di ritiro in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l'adozione di atti di secondo grado (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 29 maggio 2014 n. 2972; T.A.R. Sicilia, Catania, 7 aprile 2005 n. 572), da accertarsi con le stesse forme e con le stesse modalità procedurali previste per l'adozione dell'atto da annullare (cfr. T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 6 aprile 2000 n. 304).

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso merita accoglimento, con annullamento dell'atto impugnato, potendo ritenersi assorbite le ulteriori censure formulate; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 1.800,00, oltre accessori nella misura di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario

L'ESTENSORE

Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE

Nicola Durante

IL SEGRETARIO